


N. 10722/2014 REG.PROV.COLL.
N. 10740/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10740 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Teresa La Marca, rappresentata e difesa dagli avv. Guido Marone, Ivan Del Giudice, con domicilio eletto presso l'ufficio di Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in persona dei loro legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12 domiciliario;

per l'annullamento

del provvedimento di data e protocollo sconosciuti con cui l'interessata è stata depennata dalle Graduatorie ad Esaurimento provinciali;
delle note della Direzione Generale per il Personale Scolastico del MIUR a prot. n. 5541 del 30 maggio 2014, a prot. n. 5757 del 5 giugno

2014, a prot. 4406 del 7 maggio 2014,
del decreto del MIUR n. 235/2014 trasmesso con nota a prot. n. 999
del 9 aprile 2014 recante disposizioni per l'aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli
per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 nella parte
in cui dispone come modalità esclusiva di invio delle istanze di
permanenza e/o aggiornamento le procedure telematiche predisposte
dal Ministero resistente, nonché laddove prevede il depennamento degli
iscritti che non presentino istanza di permanenza e/o aggiornamento,
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
e con motivi aggiunti notificati il 2 ottobre 2014
del decreto dell'USR per la Campania – Ambito Territoriale di Napoli
prot. n. 3151 del 26 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive e gli elenchi correlati del personale
docente, tra le altre per la classe di concorso A019 relativa al triennio
2014/2017;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 la dott.ssa
Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;

Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure
proposte in ricorso, sussistono le ragioni, previste dall'art. 55 del d. lgs.

2 luglio 2010, n. 104 per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, atteso che il ricorso si palesa assistito da fumus boni iuris con riferimento all'indirizzo giurisprudenziale della Sezione in materia di cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento (T.A.R. Lazio, sez. III-bis, n. 27460 del 2010, di recente confermato dal Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 3658 del 2014, ma vedi anche ord.ze nn. 7836/2014, 3505/2014 e 3499/2014);

Ritenuto, inoltre, che va fissata l'udienza per la definizione nel merito del ricorso, disponendo in vista della stessa l'integrazione del contraddittorio con riferimento ai vincitori utilmente inclusi nella graduatoria di cui in epigrafe e che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e che, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla prova, può disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, avendone fatto richiesta il difensore di parte ricorrente anche nella modalità telematica;

Visto l'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l'art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della

controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto

e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60

(sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, infine, di compensare le spese di questa fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) così dispone:

- accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto ammette con riserva la ricorrente nella graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso A019 presso l'USR per la Campania – Ambito territoriale di Napoli;
- ordina a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità in motivazione indicate.

Spese della presente fase compensate.

Rinvia la trattazione del merito della causa alla pubblica udienza del 23 aprile 2015.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

